

CAMERA DEI DEPUTATI N. 307

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDI RICCARDO, BASSO, PIERACCINI, FERRI, BENSI, BOGONI,
CONCAS, FABBRI, MANCINI, MOGLIACCI, RICCA, BORGHESE, CALAMO,
COLOMBO RENATO, CURTI IVANO, DI NARDO, ZAPPA, ZURLINI**

Presentata il 29 settembre 1958

Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s'intende proporre una riforma strutturale dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato al fine di dotare l'Azienda medesima di un ordinamento più rispondente alle sue esigenze funzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

L'AZIENDA AUTONOMA
DELLE FERROVIE DELLO STATO
E LA SUA STRUTTURA

ART. 1.

Lo Stato esercita le ferrovie della sua rete e il servizio di traghetto attraverso lo stretto di Messina per mezzo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (A. A. F. S.).

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è posta sotto l'alta direzione e responsabilità del Ministro per i trasporti.

Nei limiti e alle condizioni di cui ai successivi articoli, l'A. A. F. S. ha la diretta gestione di tutti gli affari che comunque si riferiscono all'esercizio della rete. Essa provvede alle spese prelevando le somme occorrenti direttamente dai proventi.

Il bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'A. A. F. S. sono presentati all'approvazione del Parlamento in appendice, rispettivamente, allo stato di previsione della spesa e al conto consuntivo del Ministero dei trasporti.

ART. 2.

Sono organi dell'A. A. F. S.:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il presidente del Consiglio d'amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) i direttori compartimentali.

ART. 3.

Consiglio d'amministrazione e sua composizione.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è composto di:

- a) un presidente;
- b) il ragioniere generale dello Stato;
- c) il presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
- d) il direttore generale dell'A. N. A. S.;
- e) un avvocato dello Stato, designato dall'avvocato generale;
- f) tre funzionari dell'Azienda in attività di servizio, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore centrale o direttore compartimentale;
- g) il presidente dell'I. R. I. o un funzionario dell'Istituto, designato dal presidente;
- h) un esperto di economia e finanza, designato dal Governatore della Banca d'Italia tra i funzionari dell'Istituto;
- i) un esperto di tecnica ed economia dei trasporti, designato tra i titolari delle corrispondenti cattedre nelle Università della Repubblica;
- l) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
- m) tre rappresentanti del personale ferroviario, designati elettivamente.

Alle sedute del Consiglio d'amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Alle sedute partecipa anche, senza voto, un ufficiale superiore delle Forze armate designato dal Ministro per la difesa.

ART. 4.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri di amministrazione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ed i consiglieri, ad eccezione di quelli indicati alla lettera *m*) del precedente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

I consiglieri indicati alla lettera *m*) del precedente articolo e l'ufficiale superiore delle Forze armate sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.

Le norme per la elezione dei rappresentanti del personale sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti, sentiti le Organizzazioni sindacali dei ferrovieri facenti capo a una Centrale confederale e il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ART. 5.

Disposizioni relative ad alcuni Consiglieri.

I consiglieri indicati alle lettere *e*), *f*), *m*) dell'articolo 2, sono collocati fuori ruolo e cessano dalle funzioni assolute presso le Amministrazioni cui appartengono, per la intera durata del loro mandato.

ART. 6.

Ufficio di segreteria.

All'Ufficio di segreteria del Consiglio di amministrazione è preposto un funzionario dell'Azienda avente qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo, nominato dal Ministro per i trasporti, su proposta del Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quattro anni.

I consiglieri previsti dalle lettere *h*), *i*), *l*), *m*), dell'articolo 2, possono essere confermati soltanto per un secondo quadriennio.

I membri del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il quadriennio, sono sostituiti con l'osservanza delle norme previste dall'arti-

colo 3. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 8.

Limite massimo di età per la nomina a presidente del Consiglio di amministrazione ed a consigliere.

Non può essere nominato presidente del Consiglio di amministrazione o consigliere chi, all'atto della nomina, abbia compiuto il 66° anno di età.

ART. 9.

Incompatibilità.

La carica di presidente del Consiglio di amministrazione o di consigliere d'amministrazione non può essere ricoperta:

- a) da chi sia membro del Parlamento;
- b) da chi rivesta cariche elettive in Consigli regionali, provinciali o comunali;
- c) da chi partecipi in qualunque forma ad attività che con quelle dell'Azienda siano in contrasto, concorrenti o connesse, o da chi sia amministratore o impiegato in imprese che, con l'Azienda, abbiano contratti per lavori, servizi o forniture.

L'incompatibilità di cui al punto c) sussiste anche quando in dette imprese l'Azienda abbia una partecipazione azionaria.

ART. 10.

Decadenza della carica di presidente o di consigliere — Dimissioni.

Si decade dalla carica di presidente o di consigliere quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 9.

Il presidente e i consiglieri di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

Le dimissioni sono accettate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.

ART. 11.

Rimozione del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione

Il presidente e i consiglieri di amministrazione di cui alle lettere f), i), l), m) del precedente articolo 3 possono, per gravi ragioni,

essere rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

Per gli altri membri il Ministro per i trasporti, per gravi ragioni, può chiedere alle competenti Autorità la revoca della designazione e la conseguente sostituzione.

ART. 12.

*Compensi ai membri ed al segretario
del Consiglio di amministrazione.*

Al presidente, ai consiglieri e al segretario del Consiglio di amministrazione sono corrisposti, a carico del bilancio dell'Azienda, i compensi stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il Tesoro.

COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SUA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO

ART. 13.

*Compiti del presidente
del Consiglio di amministrazione.*

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta ai sensi di legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Egli provvede:

a) ad assicurare l'osservanza delle direttive impartite dal Ministro dei trasporti in ordine all'attività generale dell'Azienda;

b) alla convocazione del Consiglio di amministrazione, alla designazione dei relatori sui singoli affari e alla direzione dei lavori;

c) alla vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

d) agli adempimenti che si rendano necessari per l'ulteriore corso dei pareri emessi dal Consiglio di amministrazione nell'esercizio della sua funzione consultiva;

e) agli adempimenti che si rendano necessari per l'applicazione delle norme relative al controllo istituito dalla presente legge sugli atti del Consiglio di amministrazione.

ART. 14.

*Sostituzione del presidente del Consiglio
di amministrazione assente o impedito.*

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano di età,

CONVOCAZIONE E COMPETENZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15.

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente una volta al mese.

In via straordinaria, il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta sia stabilito dal Ministro per i trasporti, o lo ritenga necessario il presidente, ovvero sia rivolta richiesta motivata al presidente da parte di almeno tre consiglieri.

ART. 16.

*Validità delle sedute e delle deliberazioni
del Consiglio di amministrazione.*

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno otto membri con diritto di voto oltre il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 17.

*Competenza del Consiglio di amministrazione
come organo deliberante.*

Il Consiglio di amministrazione:

1°) autorizza le assegnazioni annue, ai Servizi, dei fondi stanziati in bilancio, e le eventuali successive variazioni in corso di esercizio;

2°) delibera l'istituzione, la modificazione e la soppressione di Servizi della direzione generale, di Uffici da essa dipendenti e di Unità speciali, quando non ne consegua aumento dell'onere finanziario, e ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

3°) determina il numero, le attribuzioni e l'ordinamento degli Uffici compartimentali, nonché la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dei Comitati di esercizio;

4°) dispone l'assegnazione dei direttori compartimentali alle singole circoscrizioni;

5°) delibera le modificazioni alle piante organiche del personale degli uffici, esclusi i dirigenti, e del personale esecutivo in rapporto alle effettive necessità dell'Azienda, quando non ne consegua aumento dell'onere finanziario;

6°) delibera sulle direttive generali in materia di assunzioni di personale;

7°) delibera sulle direttive generali in materia di concessioni speciali di riduzione temporanea per determinate circostanze e località od a singoli utenti; delibera, inoltre, le concessioni, le tasse e le condizioni di applicazione delle tariffe, a norma dei successivi articoli 48 e 49;

8°) approva i programmi di nuovi investimenti e dei relativi finanziamenti;

9°) approva, all'inizio di ciascun anno finanziario, i programmi di lavori e provviste per l'aumento patrimoniale, per i rinnovi e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dei mezzi di esercizio;

10°) approva il preventivo generale annuo per l'acquisto dei materiali di scorta dei magazzini;

11°) approva le proposte di spesa di importo superiore a lire 100 milioni relative ai lavori o provviste in conto delle spese di parte ordinaria e straordinaria del bilancio, delle spese per titoli che non concernono l'attività ferroviaria e dalle spese per conto di altre Amministrazioni pubbliche o di privati;

12°) approva i contratti di lavori, forniture e servizi, stipulati in seguito ad asta pubblica od a licitazione privata, d'importo superiore a lire 200 milioni, e quelli stipulati in seguito a trattativa privata o ad appalto-concorso, d'importo superiore a lire 100 milioni;

13°) autorizza ad eseguire in economia lavori, forniture e servizi di importo superiore a lire 100 milioni;

14°) autorizza liti attive quando l'oggetto controverso sia d'importo superiore a lire 50 milioni, e approva transazioni, previo parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, quando l'importo del transatto superi lire 25 milioni;

15°) approva i capitolati generali e i regolamenti per appalti di lavori o di forniture, per assunzioni di servizi accessori, per riparazioni del materiale, per vendite di oggetti fuori uso e per affitto di aree o di locali;

16°) approva le convenzioni per l'uso di stazioni comuni internazionali e per servizi cumulativi e di corrispondenza con ferrovie estere;

17°) approva la costituzione di servitù temporanee di durata superiore ad un anno;

18°) approva i contratti di vendita di materiali d'importo superiore a lire 50 milioni, e di vendita e di premuta di relitti di terreno e di altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, allorché il valore di quanto si vuol cedere superi lire 10 milioni;

19°) approva i nuovi tipi di materiale rotabile, di locomotive, di natanti, di apparecchi e meccanismi di particolare importanza;

20°) delibera in materia di orari generali dei treni ed in materia di istituzione di servizi ferroviari, ed approva la istituzione e la soppressione di stazioni e fermate, nonché la trasformazione di stazioni in fermate e viceversa, a norma del successivo articolo 54;

21°) delibera le modificazioni alle competenze accessorie del personale ferroviario, esclusi i dirigenti, quando non ne consegua aumento dell'onere finanziario, tenuto conto delle economie e dei maggiori introiti conseguibili per effetto di un migliore impiego del personale;

22°) delibera, per i funzionari aventi qualifica di direttore centrale di 1° classe, di direttore centrale ed equiparate, di ispettore capo superiore e di ispettore capo:

a) sulle promozioni, ad eccezione di quelle alla qualifica di direttore centrale, direttore centrale di 1° classe ed equiparate;

b) sulla riduzione e sul prolungamento degli intervalli per gli aumenti anticipati di stipendio, sugli esoneri prima del raggiungimento del limite di età, ad esclusione degli esoneri determinati da inidoneità fisica, sulle proposte di conservazione in servizio oltre quel limite, nonché sui provvedimenti disciplinari;

23°) delibera sulle gratificazioni e sui sussidi al personale, d'importo superiore a lire 100.000;

24°) delibera, salvo quanto è previsto dall'articolo 19 su ogni altro affare deferitogli dalla legge o sottoposto al suo esame dal Ministro per i trasporti, da un consigliere, o dal direttore generale.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare al direttore generale, previa approvazione del Ministro per i trasporti, i poteri previsti dai numeri 12°) 13°), 14°) e 18°) del presente articolo.

ART. 18.

Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* delle ferrovie dello Stato secondo le modalità stabilite con suo decreto dal Ministro per i trasporti.

ART. 19.

*Competenza del Consiglio di amministrazione
come organo consultivo.*

Il Consiglio di amministrazione dà parere o, di sua iniziativa, fa proposte al Ministro per i trasporti:

1°) sul progetto di bilancio preventivo e sulle variazioni in corso di esercizio, nonché sul rendiconto;

2°) sul prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

3°) sugli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari che interessano la Azienda e dei quali il Ministro per i trasporti sia proponente, o in merito ai quali il Ministro medesimo debba esprimere il suo parere;

4°) sulla attuazione di servizi sostitutivi automobilistici a norma del successivo articolo 53;

5°) sulle modificazioni di carattere generale delle tariffe e sulle concessioni, riduzioni e condizioni di applicazione delle tariffe, a norma dei successivi articoli 46, 47 e 48;

6°) sulla partecipazione dell'Azienda alle imprese di cui al successivo articolo 45, e sulle nomine degli amministratori e sindaci, di cui al terzo comma di detto articolo;

7°) sulle modificazioni relative allo stato giuridico del personale;

8°) sulle modificazioni delle piante organiche dei dirigenti e del rimanente personale, ma, in quest'ultimo caso, solo quando ne consegua aumento dell'onere finanziario;

9°) sulle modificazioni delle competenze accessorie del personale ferroviario, quando ne consegua aumento dell'onere finanziario;

10°) sulle promozioni alle qualifiche di direttore centrale, direttore centrale di 1^a classe ed equiparate;

11°) sulla concessione di pensioni privilegiate;

12°) sulle norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio;

13°) sulla istituzione o la soppressione di Compartimenti della rete, nonché, quando ne consegua aumento dell'onere finanziario, sulla istituzione, la modificazione e la soppressione di Servizi dell'Azienda, di Uffici da essa dipendenti e di Unità speciali;

14°) sulla nomina alle cariche di direttore generale e di direttore generale aggiunto;

15°) sulla dispensa dalla carica di direttore generale, di direttore generale aggiunto, nonché sulla dispensa dal servizio dei direttori centrali, dei direttori centrali di 1ª classe ed equiparati;

DIRETTORE GENERALE E DIRETTORI
GENERALI AGGIUNTI — COMPETENZA
DEL DIRETTORE GENERALE

ART. 20.

*Nomina del direttore generale
e dei direttori generali aggiunti.*

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è coadiuvato da due direttori generali aggiunti, nominati fra i dipendenti dell'Azienda secondo la procedura di cui al comma precedente, preposti di regola l'uno ai Servizi tecnici e l'altro ai Servizi economico-amministrativi dell'Azienda.

Si applicano, al direttore generale e ai direttori generali aggiunti, le incompatibilità previste dal precedente articolo 9.

ART. 21.

*Collocamento a riposo del direttore generale
e dei direttori generali aggiunti.*

Il direttore generale e i direttori generali aggiunti sono collocati a riposo al compimento del 66° anno di età.

ART. 22.

*Dispensa dalla carica del direttore generale,
dei direttori generali aggiunti e dispensa dal
servizio dei direttori, centrali, dei direttori
centrali di 1ª classe ed equiparati.*

Il direttore generale ed i direttori generali aggiunti nonché i direttori centrali, i direttori centrali di 1° classe ed equiparati, possono essere dispensati dalla carica o dal servizio in qualunque momento, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio d'amministrazione.

ART. 23.

Rapporti che intercedono tra il direttore generale i direttori generali aggiunti ed il Consiglio d'amministrazione.

Il direttore generale ed i direttori aggiunti rispondono al Consiglio di amministrazione dell'esercizio delle loro attribuzioni.

ART. 24.

Competenza del direttore generale.

Il direttore generale, attenendosi alle direttive del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni e dirige il complesso dei servizi.

Al direttore generale spetta:

1°) approvare la ripartizione fra i dipendenti uffici dei fondi annualmente assegnati ai Servizi e le eventuali successive variazioni in corso di esercizio, nonchè vigilare sulla regolare erogazione e sulla conveniente utilizzazione dei fondi autorizzati;

2°) approvare per lavori, forniture e servizi, stipulati in seguito ad asta pubblica od a licitazione privata, d'importo sino a lire 200 milioni, e quelli stipulati in seguito a trattativa privata o ad appalto-concorso, d'importo fino a lire 100 milioni;

3°) approvare, nei limiti dei programmi generali approvati dal Consiglio di amministrazione, le proposte di spesa d'importo non superiore a lire 100 milioni, relative a lavori o provviste in conto delle spese di parte ordinaria e straordinaria del bilancio e delle spese per titoli concernenti l'attività ferroviaria nonchè delle spese per conto di altre Amministrazioni pubbliche o di privati;

4°) approvare i contratti di vendita di materiali, i contratti per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, che non siano compresi nella competenza del Consiglio di amministrazione;

5°) autorizzare liti attive e transazioni, che non siano comprese nella competenza del Consiglio di amministrazione;

6°) adottare, nei riguardi della carriera, del trattamento e della disciplina del personale, i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dai regolamenti;

7°) adottare i provvedimenti attribuiti alla sua competenza in materia di condizioni di trasporto e di tariffe;

8°) approvare, in relazione alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione, l'apertura dei bandi di concorso per l'assunzione del personale;

9°) autorizzare, nei casi di urgenza, anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti da parte del Consiglio di amministrazione, l'inizio dei lavori e delle provviste già deliberati;

10°) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

11°) ordinare e coordinare quanto sia necessario per l'esecuzione dei programmi di lavori e provviste, per l'aumento patrimoniale, per i rinnovi, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dei mezzi di esercizio, approvati dal Consiglio di amministrazione, nonché quanto sia necessario per l'approvvigionamento delle scorte di magazzino nel limite del preventivo generale annuo, approvato dal Consiglio di amministrazione;

12°) adottare, quando ricorrano ragioni di urgenza per la continuità e la sicurezza dell'esercizio e nell'interesse del traffico, provvedimenti che siano di competenza del Consiglio di amministrazione. I provvedimenti medesimi devono essere sottoposti al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza, restando salvi gli effetti di essi fino al momento della eventuale deliberazione del Consiglio che neghi la ratifica.

Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di delegare ai direttori generali aggiunti o ad altri funzionari da lui dipendenti parte delle sue attribuzioni.

Il direttore generale riferisce periodicamente al Consiglio sull'uso delle facoltà attribuitegli, e in particolare:

a) sui più importanti progetti, proposte e contratti approvati;

b) sulla situazione numerica e qualitativa del personale;

c) sulla esecuzione dei programmi e dei preventivi previsti dal precedente n. 11;

d) sull'andamento delle linee particolarmente deficitarie, sulla convenienza di proporre la soppressione o la sostituzione con autoservizi, nonché sui risultati degli autoservizi sostitutivi in esercizio.

Mensilmente, il direttore generale riferisce al Consiglio sull'andamento dei prodotti e, bimestralmente, sulle spese di esercizio e sul bilancio in genere.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE
E PERIFERICA DELL'AZIENDA

ART. 25.

Servizi e Compartimenti.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è costituita, per quanto attiene alla organizzazione centrale, da Servizi tecnici ed economico-amministrativi, e da Unità speciali.

L'istituzione, la modificazione e la soppressione dei Servizi e delle Unità speciali sono stabilite con legge, salvo i casi previsti dal numero 2 dell'articolo 16.

ART. 26.

Circoscrizioni compartimentali.

Le linee della rete ferroviaria e gli impianti relativi sono ripartiti in Compartimenti.

L'istituzione e la soppressione dei Compartimenti sono stabiliti con legge.

I limiti territoriali dei Compartimenti sono stabiliti e modificati con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione.

È però in facoltà del Consiglio di amministrazione di trasferire, in via temporanea e per eccezionali esigenze del servizio, linee e tratti di linee e relativi impianti ed uffici da una ad altra circoscrizione compartimentale limitrofa.

ART. 27.

Direttore compartimentale.

Ad ogni Compartimento è preposto un direttore compartimentale, assistito da un Comitato di esercizio.

Il direttore compartimentale, nella circoscrizione cui presiede, ha la dirigenza e la responsabilità dell'esercizio ferroviario, assicura la normalità e la continuità dei servizi, sorveglia sul mantenimento dei traffici e ne promuove l'acquisizione.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il direttore compartimentale si uniforma alle direttive del direttore generale, dal quale direttamente dipende.

Negli affari attribuiti alla sua competenza, il direttore compartimentale rappresenta la Azienda, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e, in giudizio, dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

Il direttore compartimentale ha, inoltre, la rappresentanza dell'Azienda in tutti gli altri giudizi che siano attribuiti alla competenza delle magistrature aventi la loro sede nel territorio del Compartimento. Nelle vertenze che interessano l'Azienda e che sono di competenza delle magistrature ordinarie o amministrative aventi la loro sede a Roma, la rappresentanza è attribuita ad ogni effetto al presidente del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per gli affari previsti dal quarto comma.

ART. 28.

Attribuzioni del direttore compartimentale.

Spetta al direttore compartimentale:

1°) presiedere e coordinare l'opera delle Sezioni e degli Uffici dell'esercizio, e vigilare sull'andamento degli altri Uffici aventi sede nel Compartimento;

2°) adottare direttamente i provvedimenti di competenza del direttore generale o dei direttori centrali, capi dei Servizi, nei casi d'urgenza, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio. Il direttore compartimentale deve dare immediata notizia dei provvedimenti adottati a norma del presente punto agli organi che ne avevano la competenza;

3°) disporre l'utilizzazione e la ripartizione, fra le linee limitate al Compartimento, dei treni-chilometro assegnati al Compartimento a norma dell'articolo 52 e stabilire l'orario dei relativi servizi, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 52;

4°) autorizzare la concessione di fermate e l'effettuazione di treni straordinari locali, su richiesta di comitive ed enti per manifestazioni e festività, quando il provvedimento, attuabile con i mezzi locali, si riveli economicamente utile e non arrechi pregiudizio alla marcia degli altri treni;

5°) adottare i provvedimenti attribuiti alla sua competenza in materia di condizioni di trasporto e di tariffe;

6°) autorizzare la concessione di raccordi alle condizioni, secondo i limiti e nei modi stabiliti dal direttore generale;

7°) stipulare i contratti per i lavori, forniture e servizi entro i limiti di competenza finanziaria ed i limiti per materia stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

8°) autorizzare liti attive e passive, e transazioni, entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sempre che

l'oggetto controverso concerna affari attribuiti alla sua competenza;

9°) approvare esoneri di penalità e concedere proroghe per l'esecuzione dei contratti previsti dal precedente n. 7, nonché di quelli stipulati dai funzionari preposti alle Sezioni od agli Uffici dell'esercizio, aventi la loro sede nella circoscrizione;

10°) decidere definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari a carico del personale, adottati dai capi delle Sezioni o degli Uffici compartimentali dell'esercizio;

11°) approvare il programma d'impiego dei fondi, che non siano vincolati all'esecuzione dei programmi generali, assegnati alle Sezioni e agli Uffici dell'esercizio sugli stanziamenti della parte ordinaria del bilancio dell'Azienda;

12°) vigilare sul buon andamento delle attività assistenziali, ricreative e dopolavoristiche svolte nell'ambito del Compartimento o promuoverne il miglioramento anche con l'impiego dei fondi che a tale fine gli siano assegnati;

13°) provvedere ad ogni altro compito che gli sia delegato dal direttore generale.

Il direttore compartimentale può delegare talune delle sue facoltà ai capi delle Sezioni e degli Uffici che siano membri del Comitato di esercizio.

In caso d'impedimento o di assenza, il direttore compartimentale è sostituito dal funzionario, membro del Comitato di esercizio, più elevato in grado.

ART. 29.

Comitati di esercizio.

Presso ogni Compartimento è istituito un Comitato di esercizio con funzioni consultive, presieduto dal direttore compartimentale.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme concernenti la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dei Comitati di esercizio.

ART. 30.

Funzionari delegati dal direttore compartimentale in materia contrattuale.

Il direttore compartimentale provvede, con sua deliberazione, a delegare un funzionario per la sottoscrizione, in rappresentanza dell'Azienda, dei contratti di sua competenza, e a designare altro funzionario per il ricevimento degli atti in forma pubblica amministrativa.

I funzionari da lui designati debbono rivestire almeno la qualifica di ispettore principale.

BILANCI E GESTIONE FINANZIARIA CONTROLLI

ART. 31.

Bilancio preventivo e rendiconto generale dell'Azienda.

Il bilancio di previsione dell'A. A. F. S. comprende gli stati di previsione delle entrate e delle spese relative alle attività e gestione svolte o tenute dall'Azienda, raggruppate nei seguenti titoli:

a) *Titoli che riguardano l'attività ferroviaria:*

Titolo I. — Parte ordinaria: Bilancio di gestione.

Titolo II. — Parte straordinaria:

Conto patrimoniale e Conto rinnovamento.

Titolo III. — Gestione autonoma dei magazzini.

b) *Titoli che non concernono l'attività ferroviaria:*

1°) Titoli che riguardano la gestione di fondi o di altre attività affidate all'Azienda e non attinenti all'esercizio dei trasporti;

2°) Titoli concernenti rapporti con altre Amministrazioni pubbliche e con terzi.

I titoli sono suddivisi in capitoli e articoli a seconda della natura delle entrate e delle spese, nonché dell'ordinamento dei Servizi.

Le variazioni ai capitoli sono approvate con legge; quelle agli articoli sono approvate con decreti del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il rendiconto generale si compone delle seguenti parti:

1°) Conto consuntivo delle entrate e delle spese, con le stesse classificazioni in titoli secondo il bilancio di previsione;

2°) Conto d'esercizio e conto economico di gestione;

3°) Conti economici delle gestioni speciali non attinenti all'esercizio.

4°) Conto del patrimonio.

ART. 32.

Spese della parte ordinaria del bilancio.

Il titolo I della spesa della parte ordinaria del bilancio comprende:

a) le spese per il personale ferroviario;

b) le spese per i servizi appaltati;

c) le spese per le materie ed i materiali di consumo;

d) le spese di manutenzione del materiale rotabile;

e) le spese di manutenzione ordinaria delle linee;

f) le spese generali di personale, compresi gli oneri per il pagamento delle pensioni;

g) le spese generali diverse;

h) le spese per l'esercizio diretto degli autoservizi sostitutivi;

i) le assegnazioni per i rinnovamenti;

l) ogni altra spesa concernente la gestione dell'Azienda.

Le assegnazioni per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, degli impianti fissi, dei fabbricati e dei mezzi di esercizio, sono stabilite tenendo conto della durata tecnico-economica della vita delle varie categorie di tali beni, con un minimo:

a) di lire 120.00 per ogni chilometro di linea esercitata, oltre lire 0,20 per ogni tonnellata-chilometro lorda di treno completo, per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;

b) di lire 8 per ogni rotabile-chilometro, per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto;

c) del 7 per cento delle assegnazioni di cui alla lettera a), per il rinnovamento del materiale di esercizio.

I ricavi provenienti dai rinnovamenti finanziati dalle assegnazioni di cui sopra, nonché quelli provenienti dai lavori di manutenzione, sono portati in aumento degli stanziamenti dei rispettivi capitoli cui fanno carico le stesse spese.

ART. 33.

Oneri dell'Azienda per il pagamento delle pensioni.

L'onere posto a carico dell'Azienda per il pagamento delle pensioni è costituito da un contributo proporzionato a quello versato dal personale in servizio, in modo che la somma dei due contributi e degli interessi del patrimonio del Fondo pensioni assicuri la costituzione di una riserva matematica tale da garantire la corresponsione delle pensioni al personale medesimo.

La maggiore spesa effettivamente occorrente per il pagamento delle pensioni è coperta da specifica sovvenzione posta a carico del Ministero del tesoro ed è iscritta fra le entrate di parte ordinaria del bilancio di previsione dell'Azienda.

È iscritto all'entrata della parte ordinaria di bilancio anche il rimborso dovuto dal Ministero del tesoro a norma dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

ART. 34.

*Spese della parte straordinaria del bilancio
Conto patrimoniale e Conto rinnovamento.*

Le spese di parte straordinaria sono quelle da sostenere per aumenti e rinnovamenti patrimoniali.

Sono spese di aumento del patrimonio:

a) le spese per l'acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto in aumento di dotazione;

b) le spese per lavori patrimoniali, compresi quelli per la elettrificazione delle linee;

c) le spese per l'acquisto di materiali d'esercizio e di autoveicoli in aumento del patrimonio;

d) le spese per l'aumento del fondo di dotazione dei magazzini;

e) le spese per la costruzione o l'acquisto di fabbricati, di centrali elettriche o di case per il personale;

f) le spese per la partecipazione al capitale di Società a norma del successivo articolo 45;

g) le spese per miglioramenti al materiale rotabile, alle navi-traghetto, al materiale d'esercizio, alle linee, agli impianti, ai fabbricati e, in genere, tutte le spese che portano ad un incremento dei beni e dei mezzi d'esercizio.

Le spese di rinnovamento comprendono:

a) le spese per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto;

b) le spese per il rinnovamento del materiale d'esercizio;

c) le spese per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, degli impianti fissi e dei fabbricati.

Alle spese in aumento del patrimonio si fa fronte:

a) con somme fornite dal Tesoro e con il ricavato di prestiti autorizzati dallo Stato;

b) con finanziamenti, con rimborsi o con concorsi di altre Amministrazioni pubbliche o di privati, per specifici lavori, forniture o provviste in aumento patrimoniale;

c) con introiti provenienti:

1°) dalla vendita di beni immobili attuata a norma delle leggi vigenti;

2°) dalla vendita, o dal versamento a magazzino, di materie o materiali provenienti dal disfacimento di beni immobili;

3°) dalla vendita, o dal versamento a magazzino, dei beni mobili in diminuzione del patrimonio.

Alle spese di rinnovamento si fa fronte con le assegnazioni a carico dell'esercizio previste dal secondo comma dell'articolo 32.

ART. 35.

Fondo di riserva per spese impreviste.

Il Fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito nell'importo massimo di lire 3 miliardi e viene costituito con accantonamenti annui a carico del bilancio di gestione, non superiore a lire 300 milioni.

Il primo accantonamento è iscritto nel bilancio di previsione del primo esercizio finanziario successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Gli accantonamenti cessano quando il Fondo abbia raggiunto il predetto importo massimo e sono ripresi entro il limite di lire 300 milioni annui ogni qualvolta, per effetto di prelievi il fondo di riserva sia sceso al di sotto del limite di lire 3 miliardi.

Il prelievo di somme dal Fondo di riserva è disposto con decreto del Ministro per i trasporti di concerto col ministro per il tesoro sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il decreto deve specificare i motivi dei prelievi.

Le somme di spettanza del Fondo sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale.

I prelievi dal Fondo di riserva non sono ammessi per le spese di personale.

ART. 36.

Variazioni al bilancio durante il corso dell'esercizio.

Le variazioni compensative che si rendesse necessario apportare agli stanziamenti di bilancio durante il corso dell'esercizio, possono essere effettuate con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro, quando siano dipendenti da incrementi delle entrate e da normali esigenze della gestione dell'Azienda.

ART. 37.

Stanziamenti di bilancio non erogati a fine esercizio.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria della

linea, del materiale rotabile e delle navitraghetto, nonché degli stanziamenti per i rinnovamenti, è versata ad appositi fondi per essere erogata, nei successivi esercizi, agli stessi titoli per i quali erano stati iscritti in bilancio gli stanziamenti medesimi.

ART. 38.

Destinazione dell'avanzo di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario deve essere versato in Tesoreria a favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Azienda provvede a versare al Tesoro un acconto commisurato ai quattro quinti dell'avanzo provvisoriamente accertato.

Il versamento del saldo è effettuato dopo la approvazione da parte del Parlamento del rendiconto generale dell'Azienda.

ART. 39.

Responsabilità degli ordinatori delle spese e degli ordinatori dei pagamenti.

Gli ordinatori delle spese sono responsabili degli impegni che assumono; gli ordinatori dei pagamenti sono responsabili della regolarità della operazione, in base all'atto d'impegno, e del relativo pagamento.

I funzionari previsti dal comma precedente sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

ART. 40.

Autonomia delle gestioni di cassa.

Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, l'Azienda si avvale delle proprie casse, nonché degli Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, con i quali stipula apposite convenzioni per disciplinare i servizi speciali ad essi affidati. Le convenzioni debbono essere approvate con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione.

I fondi comunque assegnati all'Azienda da parte del Tesoro, sono messi a disposizione dell'Azienda medesima mediante accrediti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale.

La sovvenzione per colmare il disavanzo di gestione risultante dal bilancio preventivo viene accreditata mensilmente nel predetto

conto corrente presso la Tesoreria centrale, in ragione di un dodicesimo del complessivo ammontare della sovvenzione medesima.

L'azienda può disporre dei fondi messi a sua disposizione nel conto corrente presso la Tesoreria centrale, con prelevamenti diretti a vista e con ordini di pagamento a favore di altre Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici e di privati.

ART. 41.

Compiti e responsabilità dei cassieri.

I cassieri delle casse compartimentali e i sottocassieri che sostituiscono i cassieri e ne abbiano avute le funzioni, sono tenuti a presentare il rendiconto della propria gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Essi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

ART. 42.

Disposizioni amministrativo-contabili applicabili all'Azienda.

All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, in quanto non siano in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 43.

Controllo interno delle spese e delle entrate e gestione contabile e finanziaria dell'Azienda.

Il controllo interno delle spese e delle entrate e la gestione contabile e finanziaria dell'Azienda sono affidati al Servizio ragioneria dell'Azienda medesima.

Il direttore centrale del Servizio ragioneria è nominato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro.

ART. 44.

Concorso della Corte dei conti.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda ed ha il diritto di chiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate a mezzo di un Ufficio speciale distaccato presso la Direzione generale dell'A. A. F. S.

ART. 45.

*Partecipazione dell' A. A. F. S. a imprese
aventi forme di Società commerciali.*

L'A. A. F. S. è autorizzata a partecipare ad imprese in forma di Società aventi per l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la gestione di servizi automobilistici e l'esercizio di servizi complementari od accessori al servizio ferroviario.

In allegato al Rendiconto Generale dell'A. A. F. S. vengono presentati al Parlamento l'ultimo bilancio consuntivo ed una relazione illustrativa dell'andamento della gestione, per ciascuna delle Società di cui al 1° comma.

Gli atti costitutivi delle Società devono riservare al Ministro per i trasporti la nomina degli amministratori e sindaci in numero proporzionale alla quota di capitale azionario appartenente all'A. A. F. S.

Il Ministro dei trasporti provvede alle nomine con suoi decreti, su proposta del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

NORME SULLA FORMAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI TRASPORTO E DELLE
TARIFFE — ORARI

ART. 46.

Condizioni generali di trasporto.

Sono approvate per legge le condizioni relative all'obbligo a contrarre, al diritto di agire, alla prescrizione ed alla decadenza, nonchè quelle relative alle responsabilità inerenti al contratto di trasporto che comportino deroghe al Codice civile.

ART. 47.

Modificazioni di carattere generale alle tariffe.

Gli aumenti di carattere generale alle tariffe ferroviarie sono approvati con legge.

Le riduzioni di carattere generale alle tariffe ferroviarie sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ART. 48.

Concessioni speciali, riduzioni per determinate circostanze e località e condizioni di applicazione delle tariffe comportanti aggravio per il pubblico.

Sono approvate con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato:

1°) le facilitazioni inerenti alle concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e le facilitazioni per i trasporti militari;

2°) le facilitazioni temporanee in occasione di esposizioni, fiere, mostre, pellegrinaggi e simili;

3°) le facilitazioni per trasporti isolati o collettivi da concedersi di volta in volta;

4°) le condizioni di applicazione delle tariffe, comportanti aggravio per il pubblico o diminuzione di introiti.

ART. 49.

Concessioni di concorrenza, tasse, condizioni non comportanti aggravio per il pubblico.

Sono deliberati dal Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

1°) l'istituzione, la soppressione o la modificazione di prezzi speciali di concorrenza per il trasporto di persone su determinate percorrenze;

2°) gli aumenti e le riduzioni di tariffe non aventi carattere generale ed intesi ad adeguare le tariffe medesime alle variazioni che si verificano nelle situazioni di concorrenza o nella situazione di particolari settori dell'attività produttiva;

3°) l'istituzione, la soppressione o la modificazione delle tasse e dei diritti accessori di qualsiasi genere;

4°) le facilitazioni per i trasporti isolati o collettivi da concedersi di volta in volta;

5°) la modificazione delle condizioni particolari di tariffe, di servizi o di trasporti determinati che non comportino aggravio per il pubblico o diminuzione di introiti;

6°) l'istituzione, la soppressione o la modificazione di voci nella nomenclatura delle cose e della relativa classificazione, nonché l'integrazione, la soppressione o la modificazione delle avvertenze generali che precedono la nomenclatura stessa.

ART. 50.

Concessioni a singoli utenti.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere a favore di singoli speditori, riduzioni sulle tariffe o modificazioni alle condizioni di trasporto, quando ciò sia richiesto dalla necessità di conservare, sviluppare od acquisire traffici di cose, in relazione alla situazione di concorrenza.

Le riduzioni e le modificazioni accordate devono essere contenute entro i limiti di convenienza economica per l'Azienda.

ART. 51.

Facoltà del direttore generale e dei direttori compartimentali in materia di tariffe.

Il direttore generale ha facoltà di accordare le facilitazioni previste dal precedente articolo, limitatamente alle concessioni che non superino, per speditore e per anno, le 25.000 tonnellate ciascuna e che abbiano una durata non superiore, anche per effetti di proroghe, ad un anno, ferma restando la condizione prescritta nell'ultimo comma del precedente articolo.

Il direttore generale può delegare le facoltà previste nel precedente comma al capo del Servizio commerciale e del traffico dell'Azienda allorché le concessioni non superino il limite di 10.000 tonnellate per speditore e la durata delle concessioni medesime non sia superiore a sei mesi.

In caso di urgenza i direttori compartimentali hanno facoltà di accordare le facilitazioni previste dal precedente articolo 50 quando trattasi di concessioni occasionali non superiori alle 5.000 tonnellate per speditore.

Delle concessioni accordate in base al presente articolo deve esser data immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.

ART. 52.

Orari e istituzione di servizi ferroviari.

Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal direttore generale.

Il direttore generale stabilisce il numero dei chilometri di treni-viaggiatori a carattere locale che possono istituirsi entro l'ambito di ciascun Compartimento per ciascun sistema di trazione.

Il direttore generale autorizza, altresì, la istituzione di nuovi servizi ferroviari per viaggiatori.

Il direttore generale delibera l'effettuazione di treni in servizio internazionale, nonché di vetture dirette in servizio internazionale.

ART. 53.

Soppressione e sostituzione di linee ferroviarie e modalità d'esercizio dei servizi sostitutivi.

La soppressione totale dell'esercizio di linee che non comporti l'istituzione di autoservizi sostitutivi è approvata con legge.

La sostituzione totale o parziale del servizio ferroviario su linee o tratti di linee determinate, a mezzo di autoservizi, è approvata con decreto del Ministro dei trasporti, su proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli autoservizi sostitutivi devono essere affidati alla A. A. F. S.

All'A. A. F. S., inoltre, può essere affidato con decreto del Ministro dei trasporti sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'esercizio di altri autoservizi integranti la rete ferroviaria o paralleli alle sue linee.

L'A. A. F. S. ha l'esclusività del servizio sulle linee ad essa affidate.

L'Azienda provvede all'esercizio dei servizi automobilistici direttamente, a mezzo delle imprese alle quali essa partecipa o mediante appalto ad altre imprese.

Nella gestione degli autoservizi sostitutivi, si conservano le facilitazioni tariffarie a determinate categorie di utenti o per trasporti determinati precedentemente praticate dalla ferrovia.

Per le linee ferroviarie sostituite con autoservizi, le sovvenzioni previste dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, cessano dal momento della sostituzione.

ART. 54.

Stazioni e fermate.

Sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale:

- a) l'istituzione e la soppressione di stazioni e di fermate;
- b) la trasformazione di stazioni in fermate e viceversa.

CONTROLLI SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA

ART. 55.

Invio al Ministro per i trasporti di copia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale.

Entro cinque giorni dalla data dell'atto, il presidente del Consiglio di amministrazione trasmette al Ministro per i trasporti copia del verbale di ciascuna deliberazione del Consiglio d'amministrazione, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi.

Il Ministro per i trasporti stabilisce con suo decreto quali dei provvedimenti adottati dal direttore generale debbano essergli rimessi nel termine di cui al comma precedente.

ART. 56.

Esecutività delle deliberazioni e controllo di legittimità.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle soggette al controllo di merito.

Spetta peraltro al Ministro, su tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e sui provvedimenti di competenza del direttore generale previsti dal 2° comma dell'articolo precedente, il potere di annullamento per vizi di legittimità, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei verbali di ciascuna deliberazione o dalla data di comunicazione dei provvedimenti del direttore generale.

ART. 57.

Deliberazioni soggette a controllo di merito e svolgimento del controllo.

Il Ministro, con decreto motivato può negare la esecutività per motivi di merito delle deliberazioni indicate nei numeri 1°), 2°), 3°), 4°), 5°), 7°), 8°), 9°), 10°), 15°), 16°), 21°) e 22°) dell'articolo 17, nonché negli articoli 49 e 50.

Il Ministro esercita il potere previsto dal precedente comma nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei verbali di ciascuna deliberazione.

Qualora il Ministro intenda, prima di negare la esecutività, rinviare la deliberazione al Consiglio di amministrazione per le

controdeduzioni, il termine suddetto decorre dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.

ART. 58.

Esecutività delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione soggette a controllo di merito.

Le deliberazioni soggette al controllo di merito ai sensi del precedente articolo 57 divengono esecutive se, nel termine previsto dall'articolo stesso, il Ministro non le rinvia al presidente del Consiglio di amministrazione o non ricusa l'esecutività di esse.

ART. 59.

Controllo ispettivo.

Il Ministro per i trasporti può disporre ispezioni e visite periodiche presso l'Azienda, per accertare la regolarità e la idoneità dei provvedimenti dalla medesima adottati, nonché i loro risultati concreti.

Il Ministro per il tesoro può disporre ispezioni presso l'Azienda medesima per accertare la regolarità della gestione finanziaria.

ART. 60.

Controllo della Corte dei conti.

Nulla è innovato alle funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti sugli atti della Azienda, in base alle leggi vigenti.

ART. 61.

Relazione annuale del presidente del Consiglio di amministrazione al Ministro.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, previa l'approvazione del Consiglio stesso, presenta al Ministro per i trasporti, entro il mese di febbraio, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sono posti in evidenza i risultati finanziari ed i fatti più importanti della gestione.

La relazione indica le modificazioni ed i miglioramenti che lo studio e l'esperienza suggeriscono di apportare all'ordinamento ed agli indirizzi di gestione dell'Azienda.

La relazione, inoltre, descrive i risultati ottenuti e l'andamento degli autoservizi comunque gestiti dall'Azienda.

La relazione del presidente del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presentata al Parlamento in allegato al rendiconto generale del relativo esercizio finanziario.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEL DIRETTORE GENERALE

ART. 62.

Responsabilità per danni.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ed i consiglieri, i quali con dolo o colpa, arrechino danno all'Azienda, sono tenuti a risarcirlo.

Se il fatto dannoso sia imputabile a più componenti del Consiglio di amministrazione, essi sono obbligati in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, ciascuno risponde per la parte che gli compete.

ART. 63.

Esenzione da responsabilità.

Sono esenti da responsabilità il presidente del Consiglio di amministrazione ed i consiglieri che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo, nel verbale, del loro motivato dissenso o dei richiami o delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

ART. 64.

Accertamento dei danni in via amministrativa.

Il Ministro per i trasporti deve accertare se all'Azienda sia derivato danno nel caso in cui i membri del Consiglio di amministrazione abbiano:

a) effettuato spese, o contratto impegni di spese, non previste in bilancio o non deliberate nelle forme e nei modi di legge;

b) data esecuzione a provvedimenti non deliberati e non divenuti esecutivi ai sensi di legge;

c) eseguito deliberazioni che siano poi state annullate;

d) effettuato spese finanziate con mutui, prima che gli istituti mutuanti ne abbiano deliberato la concessione.

ART. 65.

Azione di responsabilità.

L'azione di responsabilità nei confronti del presidente del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri è promossa dal Ministro per i trasporti.

Il giudizio sulle responsabilità previste dai precedenti articoli appartiene alla competenza della Corte dei conti.

Le somme delle quali gli amministratori sono dichiarati responsabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabiliti per le entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 66.

Responsabilità del direttore generale.

Le norme previste nel presente capo sono estese, in quanto applicabili, al direttore generale dell'Azienda, ai direttori generali aggiunti, ai direttori centrali, ai direttori centrali di 1° classe e funzionari equiparati.